

Pieve di Soligo, 05.06.2025

Informativa n. 9

OGGETTO: novità del periodo

Conversione in legge del DL “assicurazione dei rischi catastrofali” (D.L. 39/2025). G.U. n. 124 del 30/05/2025	Con la conversione in legge del D.L. in oggetto, sono state introdotte, in particolare, le seguenti novità:														
	⇒ Sono stati variati i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie ¹ ; i nuovi parametri sono i seguenti:														
	<table><tr><th>Tipologia impresa</th><th>Parametri dimensionali</th><th>Scadenza sottoscrizione polizza</th></tr><tr><td>Micro</td><td>a) occupa meno di 10 occupati; b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro</td><td rowspan="2">31/12/2025</td></tr><tr><td>Piccola</td><td>a) occupa meno di 50 occupati; b) realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro</td></tr><tr><td>Media</td><td>a) occupa meno di 250 occupati; b) realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro</td><td>01/10/2025</td></tr><tr><td>Grande</td><td>Supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.</td><td>31.3.2025 (ma l'inadempimento non è sanzionato per 90 giorni, fino al 30/06/2025)</td></tr></table>	Tipologia impresa	Parametri dimensionali	Scadenza sottoscrizione polizza	Micro	a) occupa meno di 10 occupati; b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro	31/12/2025	Piccola	a) occupa meno di 50 occupati; b) realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro	Media	a) occupa meno di 250 occupati; b) realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro	01/10/2025	Grande	Supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.	31.3.2025 (ma l'inadempimento non è sanzionato per 90 giorni, fino al 30/06/2025)
	Tipologia impresa	Parametri dimensionali	Scadenza sottoscrizione polizza												
	Micro	a) occupa meno di 10 occupati; b) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro	31/12/2025												
Piccola	a) occupa meno di 50 occupati; b) realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro														
Media	a) occupa meno di 250 occupati; b) realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro	01/10/2025													
Grande	Supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.	31.3.2025 (ma l'inadempimento non è sanzionato per 90 giorni, fino al 30/06/2025)													
⇒ In riferimento all’obbligo di assicurare i beni strumentali previsti dalla legge, tra cui l’immobile, non solo per il proprietario dello stesso, ma anche per l’impresa che lo ha in locazione ² , viene disposto che:															
⇒ Per le grandi imprese ³ non si applica la norma generica (art. 1 c. 104 L. 213/2023) che prevede, per le polizze, un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del															

¹ I nuovi parametri per micro, piccole e medie imprese, fanno riferimento a quelli definiti nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce; restano invariati invece i parametri relativi alla classificazione delle grandi imprese (richiamati nella direttiva Ue 2023/2775)

² Si tratta dell'immobile che viene quindi utilizzato a fini aziendali dal locatario

³ Solo per tale specifica clausola relativa alla franchigia, le grandi imprese sono quelle che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500

	danno. Ciò comporta che, per le grandi imprese, non vi sarà franchigia ma si dovrà redigere una polizza con copertura globale. ⇒ Un'altra novità riguarda la determinazione del valore da assicurare: il riferimento è al <u>valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile, ovvero al costo di rimpiazzo dei beni mobili</u> (macchinari, impianti ed attrezzature) o a quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso; ⇒ Si possono assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili tenuto conto di quanto previsto dal precedente periodo non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.
Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0: nuovi modelli di comunicazione	Il Ministero dell'Industria ha emanato il decreto direttoriale del 15.05.2025, che definisce il contenuto, le modalità ed i termini per l'invio delle nuove comunicazioni per la fruizione dei crediti d'imposta 4.0, relativi agli investimenti <u>effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025</u>⁴. Il nuovo modello serve innanzitutto per prenotare ed assegnare le risorse (limitate a 2.200 milioni di euro), in base ad un ordine cronologico di presentazione delle domande sul portale del GSE. <u>Con un successivo decreto saranno poi individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entrerà in vigore</u> e sarà quindi disponibile per la compilazione e la trasmissione, in modalità telematica, nel sito del GSE. Le nuove regole prevedono l'invio di tre comunicazioni: <u>comunicazione Preventiva</u>, con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d'imposta prenotato. Per la prenotazione delle risorse, risulta fondamentale l'ordine cronologico di invio di tale comunicazione; <u>comunicazione Preventiva con Acconto</u>. Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione preventiva è necessario trasmettere nuovamente il modello in via preventiva, con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento, relativo all'ultima quota dell'acconto, per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione; <u>comunicazione di Completamento</u>. Al completamento degli investimenti, l'impresa dovrà inviare un'ultima comunicazione, entro il 31 gennaio 2026, per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026, per quelli ultimati al 30 giugno 2026. Le imprese che, al 15/05/2025, avessero già presentato comunicazioni⁵ (preventiva ed, eventualmente, a consuntivo) con i precedenti modelli, al fine di non perdere la priorità cronologica acquisita con tali comunicazioni, dovranno provvedere a trasmettere nuovamente la comunicazione secondo le nuove disposizioni⁶, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.⁷ Le nuove regole non valgono per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore, e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; per tali investimenti restano in vigore le precedenti regole di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.

⁴ La scadenza si allunga al 30.06.2026 se, entro il 31 dicembre 2025, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene

⁵ relative agli investimenti 4.0 per il 2025 (soggetti quindi al tetto di 2,2 miliardi di euro)

⁶ In specifico:

- ⇒ le imprese che hanno presentato, prima del 15/5/2025, il vecchio modello in via preventiva, dovranno trasmettere il nuovo modello di comunicazione sempre in via preventiva; tali imprese dovranno poi adempiere agli obblighi di conferma dell'acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti
- ⇒ le imprese che hanno trasmesso, prima del 15/5/2025, il vecchio modello di completamento, dovranno inviare il nuovo modello di completamento con indicazione della data di versamento e l'importo dell'ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili

⁷ Si segnala che, dal momento che il nuovo modello entrerà in vigore a seguito della pubblicazione del prossimo nuovo decreto direttoriale, come sopra indicato, la scadenza per l'invio entro 30 giorni avrà decorrenza dalla pubblicazione del nuovo decreto

Sport bonus per le erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici. Avviso del Dipartimento per lo Sport	La legge di bilancio 2025 (si veda la ns. circolare n. 1/2025) ha prorogato il cosiddetto “sport bonus” che prevede, per le sole imprese, un credito d’imposta del 65% ⁸ sulle erogazioni liberali in denaro a favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici . In specifico, le erogazioni liberali devono essere finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. E’ stato ora pubblicato l’avviso che apre le “finestre temporali” per inoltrare la domanda attraverso la piattaforma internet https://avvisibandi.sport.governo.it/ Le due finestre temporali per il 2025 sono: ⇒ dal 30/05/2025 al 30/06/2025 ⇒ dal 01/10/2025 al 15/11/2025
Sicurezza sul lavoro: novità in tema di formazione del datore di lavoro	Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/05/2025 (data di entrata in vigore dell’Accordo) , il nuovo “Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025” ⁹ che, fra le varie novità, introduce per la prima volta una formazione obbligatoria specifica per tutti i Datori di Lavoro. I Datori di Lavoro dovranno quindi frequentare i corsi di formazione previsti (corso base di 16 ore più, eventualmente, il corso specifico per i “cantieri” di 6 ore ¹⁰) in modo tale che siano conclusi <u>entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo</u> . Il corso può essere fruito in presenza oppure in videoconferenza sincrona o con modalità e-learning e prevede un aggiornamento con cadenza quinquennale di 6 ore.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁸ nel limite del 10 per mille dei ricavi 2024

⁹ Il testo completo del nuovo accordo è scaricabile a questo indirizzo: <https://www.lavoro.gov.it/media/88228>

¹⁰ Tale modulo specifico “cantieri” va frequentato, in aggiunta a quello “base”, dal datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili: si tratta dell’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi